

Int.4/2015

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI

Dr. Francesco Lamberti

Leini 21/10/2015

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE' ART. 6 STATUTO DEL COMUNE DI LEINI."

Con richiesta di risposta scritta.

PREMESSO CHE

- In data 01/04/2015, con Prot. N. 6522 Rep.. 5282, tra il Comune di Leini rappresentato dal Sindaco pro-tempore e La Coop. Sociale denominata "Casa Maternità La Primavera – Società Cooperativa Sociale ONLUS", è stata stipulata una Convenzione per l'utilizzo di beni immobili di proprietà comunale siti in Leini, via Volpiano n. 38;
- All'articolo 2 (specificatamente denominato "OGGETTO della CONVENZIONE") viene testualmente affermato che: "Il Comune di Leini si impegna a mettere a disposizione della Cooperativa Sociale Casa della Maternità La Primavera per il periodo di efficacia della presente convenzione in comodato d'uso i locali di proprietà comunale ubicati al piano secondo dell'edificio di Via Volpiano n. 38..."
- Di seguito a quanto sopra testualmente richiamato, viene fatto esplicito riferimento ad un canone di locazione da versare da parte della Cooperativa Sociale

Il sottoscritto Renato PITTALIS, Capogruppo Consiliare di "Cambia Leini con noi",



INTERROGA

il sig. Sindaco e l'Assessore competente in merito ai seguenti punti:

- Ritengono che i due termini (comodato d'uso contratto di locazione) possano essere utilizzati quali sinonimo per definire il medesimo negozio giuridico?
- Precisato che per lo scrivente i due termini non possono essere indifferentemente utilizzati nell'ambito del documento di convenzione citato nel definire un medesimo negozio giuridico, per quale motivo sono stati invece esplicitamente e contemporaneamente indicati?

Con osservanza

Renato PITTALIS

Capo Gruppo Consiliare "Cambia Leini con noi"